



AC 1209

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Art. 5
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità)

All'art. 5, comma 4, sopprimere le parole "Per la Regione Liguria".

Motivazione

Con la proposta emendativa si chiede **per tutti i Comuni** il differimento **al 31 dicembre 2019** del termine di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ciò consente agli enti locali di disporre di un termine maggiormente congruo per la verifica di eventuali accorpamenti d'ambito ovvero cessioni di società in controllo pubblico ed in house, evitando così per queste ultime società, un ingiusto e penalizzante taglio del 15% dei contratti di servizio di TPL per come previsto nel dl 50/2017, a prescindere dalla decisione della PA socia. Inoltre la proposta consente ai soci pubblici di rendere conformi gli affidamenti in house in essere sul TPL alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370, in piena sintonia con la ratio del decreto legge 50/2017 smi.

Art. 12

(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

Al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: “Le procedure, i tempi e le modalità per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente comma agli enti territoriali sono definite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato Città ex art.8 comma 6 della legge 131 del 2003.”

Motivazione

La presente proposta emendativa ha la finalità di evitare che pesanti sanzioni pecuniarie siano inflitte agli enti locali senza un contraddittorio, con una procedura standardizzata e idonea a garantire che le prescrizioni richieste non siano state attuate per mancanza di risorse.

Pertanto, si chiede che le modalità, le misure e i tempi per prevedere apposite le sanzioni pecuniarie previste dalla norma, siano stabilite tramite decreto ministeriale e con intesa in Conferenza Stato Città.

Art. 12
**(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali)**

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola “quattro” con la seguente parola “sei”

Al comma 7, quarto periodo sostituire le parole “Metà dei” con la parola “due”

Al comma 7 quinto periodo sostituire le parole “I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell’agenzia e non percepiscono” con le seguenti parole “Un componente è scelto tra i dirigenti dell’agenzia e non percepisce”.

Dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: “I restanti tre componenti sono nominati dalla Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997”

Motivazione

La proposta emendativa serve a garantire un effettivo coinvolgimento degli enti territoriali nella governance della costituenda Agenzia, essendo proprio gli enti territoriali, il livello di governo più interessato al controllo e alla messa in sicurezza delle infrastrutture.

Art. 13
(Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP)

Al comma 5 sostituire le parole “ed è aggiornato in tempo reale” con le parole “ed è aggiornato trimestralmente” .

Alla fine del comma 5 inserire il periodo “Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma”.

Motivazione

Non è verosimile, stante gli organici e la disponibilità di risorse disponibili, ipotizzare un aggiornamento dell' archivio in tempo “reale”, dunque si propone di farlo trimestralmente e di prevedere un ristoro dei costi connessi a questa mole non banale di ulteriori adempimenti.

Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

Art. 40 bis
(Ulteriori interventi prioritari su infrastrutture viarie)

A valere sulle risorse di cui al comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è istituito un fondo per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie degli enti locali sulla base degli elenchi trasmessi in attuazione del monitoraggio avviato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 agosto 2018.

Il fabbisogno finanziario è determinato in apposito DPCM adottato ai sensi del comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Motivazione

In data 16 agosto 2018 i Comuni e le Province italiane sono stati chiamati ad effettuare un monitoraggio delle infrastrutture ritenute prioritarie successivamente al crollo del ponte Morandi di Genova.

A seguito degli esiti di tale monitoraggio e delle schede inviate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANCI e UPI stimano che siano necessari almeno 8 miliardi di euro per realizzare tali interventi di carattere prioritario e pertanto con l'emendamento in oggetto si chiede l'istituzione di un fondo apposito che, vista la natura emergenziale degli interventi censiti, richiede una immediata risoluzione.

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

Articolo 42-bis
(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico)

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.
2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle task force regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento per come previsto al precedente comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle task force regionali.
5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Motivazione

La presente proposta normativa è volta a definire le procedure successive alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

In particolare, la norma impone al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di rendere accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati. Le Regioni, a loro volta, anche avvalendosi del supporto delle task force regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.

Gli interventi definiti prioritari sono inseriti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, in fase di aggiornamento annuale da parte delle Regioni e possono essere finanziati nell'ambito delle risorse

annualmente disponibili anche a valere sulle risorse di bilancio destinate agli interventi urgenti.

Con questa norma il sindaco o il presidente di provincia saprà con certezza quando effettuare l'intervento di messa in sicurezza, avendo, al tempo stesso, garanzia sull'agibilità ed utilizzabilità delle strutture da parte degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ha carattere ordinamentale, limitandosi a prevedere una procedura per l'esito delle verifiche di vulnerabilità effettuate sugli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

I relativi interventi vengono inseriti nella programmazione triennale nazionale per essere autorizzati nei limiti delle risorse annualmente disponibili.